



Delibera n. **143/2021** del Consiglio di Amministrazione del **29/06/2021**

entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Nella situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus COVID-19, che stiamo ancora vivendo, il legislatore, con l'art. 87 del D.L. n. 18/2020, ha stabilito che, a far tempo dal 9/3/2020, il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di espletamento della prestazione lavorativa, anche in assenza di accordo individuale. Ebbene, per tutta la durata dello stato di emergenza, attualmente prorogato fino al 31 luglio 2021, viene incentivato e, a seconda della gravità della situazione epidemiologica, “prescritto” l'utilizzo di forme di lavoro agile e da remoto.

Il Rettore rileva, quindi, come i maggiori oneri per l'espletamento dell'attività lavorativa da remoto stiano gravando, dall'inizio della pandemia determinata dal COVID-19, in capo ai lavoratori dipendenti. Di qui la necessità, rappresentata dai soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa, di prevedere un rimborso forfettario, a favore dei telelavoratori, per le spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, nonché la necessità di riconoscere, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il buono pasto ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa in modalità agile. Questa esigenza è stata fatta propria dalle delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, le quali hanno siglato, in data 28/04/2021, l'ipotesi di “*Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario*”.

Con detto contratto integrativo, prosegue il Rettore, le parti negoziali hanno concordato di riconoscere ai telelavoratori il rimborso forfettario delle spese di connettività a far data dal 13/03/2020 e sino alla fine del periodo emergenziale sanitario, stabilendo anche l'entità di detto rimborso, la quale è ancorata alla previsione dell'art. 21, comma 7, del “Regolamento per l'accesso al Telelavoro e al Lavoro agile del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Università del Salento”, emanato con D.R. n. 113/2021, che stabilisce che “*Sono a carico dell'Amministrazione e rimborsate al dipendente in via forfetaria le spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, nella misura di 3,00 (tre/00) Euro/giorno...*”. La scelta effettuata dalle parti negoziali, prosegue il Rettore, è in piena sintonia con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, dell'Accordo Quadro sottoscritto dall'ARAN, in data 23.3.2000, il quale stabilisce che: “*Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione*”. La previsione contrattuale, peraltro, trova un'ulteriore conferma nell'art. 5, comma 3, del già richiamato DPR 8/03/1999, n. 70, secondo il quale “*I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione*”.

Per quanto riguarda la previsione, codificata dall'art. 3 del testo contrattuale in esame, del buono pasto a coloro che svolgono nel periodo emergenziale la loro prestazione in modalità agile, il Rettore richiama il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DPF 77318 dell'1/12/2020, che, con particolare riferimento alla possibilità di erogazione dei buoni pasto ai dipendenti in lavoro agile, ha evidenziato: «*Per quanto riguarda il primo quesito, si richiama al riguardo la Circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione ed avente ad oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18” – citata anche da codesta Agenzia -, con la quale, nell'ambito di una serie di indicazioni generali fornite alle amministrazioni durante la fase emergenziale, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna PA le determinazioni di competenza circa la sussistenza delle condizioni per l'erogazione*». A ciò si aggiunge la circolare esplicativa del



Delibera n. **143/2021** del Consiglio di Amministrazione del **29/06/2021**

Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2/2020 del 1/4/2020, la quale fornisce chiarimenti sulle misure introdotte in materia di lavoro agile, tra cui gli aspetti di tipo organizzativo del rapporto di lavoro. Più precisamente il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito, all'art. 2, che “[...] *Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali. [...]*”. Tanto premesso, il Rettore fa rilevare che il contratto integrativo in esame prevede che il buono pasto sia riconosciuto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al personale in “lavoro agile” sul presupposto che il lavoratore attesti la propria prestazione lavorativa mediante timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze “Zucchetti” adottato dall’Ateneo, il che consente di “misurare” la prestazione lavorativa eseguita in modalità agile e, quindi, di verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano l’erogazione del buono pasto, come individuate nel citato art. 3 dell’ipotesi di contratto.

Per quanto attiene alla spesa scaturente dall’attuazione del contratto integrativo in discussione, il Rettore precisa che quella relativa al rimborso forfettario ai telelavoratori delle spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo grava sulla UPB RIRU.RIRU1. Ufficio Personale Tecnico Amministrativo – voce di spesa 10802001 (*Restituzione e rimborsi diversi*) del B.U. per l’esercizio 2021, dove sono state allocate le necessarie risorse finanziarie. Per quanto attiene, invece, alla spesa connessa all’erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori agili limitatamente al solo periodo emergenziale e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo, questa graverà sulle risorse già previste nel bilancio del corrente esercizio finanziario per il “servizio mensa” e, precisamente, sulla UPB RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO - UFFICIO ECONOMATO – voce di spesa 10210006, che presenta sufficiente disponibilità e sulla quale l’Amministrazione universitaria sostiene gli oneri per l’acquisto dei buoni pasto da erogare a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio.

Tuttavia, per una più accurata disamina dei contenuti del contratto integrativo in esame, il Rettore rinvia alla Relazione illustrativa, in data 27/05/2021, che accompagna il testo contrattuale, la quale è stata redatta utilizzando gli schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 25 del 19/7/2012. Il contratto integrativo non è corredato della Relazione tecnico-finanziaria, in quanto le risorse che lo finanziano non attengono al trattamento accessorio del personale e non sono iscritte al Fondo della contrattazione integrativa, come disciplinato dalle norme dei CCNL di comparto. La Relazione illustrativa, aggiunge il Rettore, unitamente alla precisata ipotesi di contratto integrativo, sono state trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 80598 del 27/05/2021 per gli adempimenti di cui all’art. 40-bis del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e all’art. 7 del CCNL di comparto del 19/4/2018. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 28.06.2021, con verbale n. 6, ha espresso “parere favorevole in ordine all’ipotesi di *“Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario”*, siglata dalle parti negoziali il 28/4/2021, richiamando l’Ateneo all’adozione di adeguati sistemi di misurazione del raggiungimento di obiettivi giornalieri o settimanali assegnati ai lavoratori agili, necessari, unitamente ai richiamati strumenti di effettiva misurazione delle modalità orarie dedicate alle prestazioni lavorative, ai fini della verifica dei presupposti per l’erogazione dei buoni pasto”.

Il Rettore, quindi, in conclusione, chiede all’Organo di Governo di voler autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, la Delegazione datoriale alla sottoscrizione definitiva del *“Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al*



Delibera n. **143/2021** del Consiglio di Amministrazione del **29/06/2021**

personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario”, nel testo siglato dalle parti negoziali, in data 28/04/2021, e di approvarne la relativa spesa che graverà sul B.U. per il corrente esercizio finanziario e, in particolare:

- sulla UPB RIRU.RIRU1.Ufficio personale Tecnico Amministrativo – voce di spesa 10802001 (*Restituzione e rimborsi diversi*), per la spesa relativa al rimborso forfettario ai telelavoratori delle spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, a far data dal 13/03/2020 e sino alla fine del periodo emergenziale sanitario;
- sulla UPB RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO - UFFICIO ECONOMATO – voce di spesa 10210006, per la spesa connessa all'erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori agili, a far data dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Rettore;
- VISTA la legge n. 16/06/1998, n. 191;
- VISTO il D.P.R. 8/03/1999, n. 70;
- VISTO l'Accordo quadro nazionale per l'applicazione del telelavoro ai rapporti di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, sottoscritto il 23/03/2000;
- VISTA la Legge 7/08/2015, n. 124 e, in particolare, l'art. 14;
- VISTA la Legge 22/5/2017, n. 81 e, in particolare, gli artt. da 18 a 23;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017;
- VISTO il D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 87;
- VISTA la circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2020, in data 1°/04/2020;
- VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020;
- TENUTO CONTO del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DPF 77318 dell'1/12/2020;
- VISTO l'art. 60 del CCNL del personale del Comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;
- VISTA l'ipotesi di *“Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario”*, siglata dalle parti negoziali in data 28/04/2021;
- VISTO il *“Regolamento per l'accesso al Telelavoro e al Lavoro agile del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Università del Salento”*, emanato con D.R. n. 113/2021 e, in particolare, l'art. 21, comma 7;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della precitata ipotesi di contratto integrativo, il buono pasto è riconosciuto, dalla data di sottoscrizione definitiva del medesimo contratto e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al personale in *“lavoro agile”* sul presupposto che il lavoratore attesti la propria prestazione lavorativa mediante timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze *“Zucchetti”* adottato dall'Ateneo;
- TENUTO CONTO che il collocamento *“d'ufficio”* nella modalità lavorativa da remoto non può trascurare i disagi/costi sopportati dai lavoratori e meritevoli di adeguata previsione di *“ristoro assistenziale”*;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 ad oggetto *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie*



Delibera n. **143/2021** del Consiglio di Amministrazione del **29/06/2021**
derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla [GU - Serie Generale n. 103 del 30/04/2021](#);

- VISTO l’art. 10, comma 1, del D.L. 22/04/2021, n. 52, con cui è stato prorogato al 31/07/2021 lo stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del virus COVID-19;
- VISTA la Relazione illustrativa, in data 27/05/2021, a corredo del precitato contratto integrativo, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/7/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 80598 del 27/05/2021, per gli adempimenti di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- CONSIDERATO che l’ipotesi di contratto integrativo di cui trattasi non è corredata della Relazione tecnico-finanziaria, in quanto le risorse che la finanziano non attengono al trattamento accessorio del personale e non sono iscritte al Fondo della contrattazione integrativa, la cui costituzione è disciplinata dalle disposizioni dei CCNL di comparto;
- TENUTO CONTO che la spesa relativa al rimborso forfettario ai telelavoratori delle spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, a far data dal 13/03/2020 e sino alla fine del periodo emergenziale sanitario, grava sulla UPB RIRU.RIRU1. Ufficio personale Tecnico Amministrativo – voce di spesa 10802001 (*Restituzione e rimborsi diversi*) del B.U. per l’esercizio 2021, dove sono allocate le necessarie risorse finanziarie;
- TENUTO CONTO che la spesa connessa all’erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori agili, a far data dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, grava sulle risorse già previste nel bilancio del corrente esercizio finanziario per il “servizio mensa” e, precisamente, sulla UPB RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO - UFFICIO ECONOMATO – voce di spesa 10210006, che presenta sufficiente disponibilità e sulla quale l’Amministrazione universitaria sostiene gli oneri per l’acquisto dei buoni pasto da erogare a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio;
- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 28.06.2021, con verbale n. 6, ha espresso “parere favorevole in ordine all’ipotesi di *“Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario”*, siglata dalle parti negoziali il 28/4/2021, richiamando l’Ateneo all’adozione di adeguati sistemi di misurazione del raggiungimento di obiettivi giornalieri o settimanali assegnati ai lavoratori agili, necessari, unitamente ai richiamati strumenti di effettiva misurazione delle modalità orarie dedicate alle prestazioni lavorative, ai fini della verifica dei presupposti per l’erogazione dei buoni pasto”;
- CONSIDERATA quindi la necessità di disciplinare la fruizione da parte del personale tecnico amministrativo dei buoni pasto nelle giornate di lavoro agile, secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’ipotesi di contratto integrativo in esame;
- VISTO l’art. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;
- RITENUTO necessario autorizzare la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del *“Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario”*, nel testo siglato in data 28/04/2021;
- RITENUTO necessario autorizzare, altresì, la spesa per il finanziamento del citato contratto collettivo integrativo, così ripartita:
- la spesa relativa al rimborso forfettario ai telelavoratori delle spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, a far data dal 13/03/2020 e sino



Delibera n. **143/2021** del Consiglio di Amministrazione del **29/06/2021**
alla fine del periodo emergenziale sanitario, grava sulla UPB RIRU.RIRU1. Ufficio personale Tecnico Amministrativo – voce di spesa 10802001 (*Restituzione e rimborsi diversi*) del B.U. per l'esercizio 2021, dove sono allocate le necessarie risorse finanziarie;

- la spesa connessa all'erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori agili, a far data dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, grava sulle risorse già previste nel bilancio del corrente esercizio finanziario per il "servizio mensa" e, precisamente, sulla UPB RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO - UFFICIO ECONOMATO – voce di spesa 10210006, che presenta sufficiente disponibilità;

DELIBERA

- Art. 1 Autorizzare la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del "*Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo emergenziale sanitario*", nel testo siglato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 28/04/2021 (All. 1).
- Art. 2 Autorizzare la spesa per il finanziamento del Contratto Collettivo Integrativo di cui al precedente art. 1, così ripartita:
- La spesa relativa al rimborso forfettario ai telelavoratori delle spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, a far data dal 13/03/2020 e sino alla fine del periodo emergenziale sanitario, grava sulla UPB RIRU.RIRU1. Ufficio personale Tecnico Amministrativo – voce di spesa 10802001 (*Restituzione e rimborsi diversi*) del B.U. per l'esercizio 2021, dove sono allocate le necessarie risorse finanziarie;
 - La spesa connessa all'erogazione del buono pasto a favore dei lavoratori agili, a far data dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, grava sulle risorse già previste nel bilancio del corrente esercizio finanziario per il "servizio mensa" e, precisamente, sulla UPB RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO - UFFICIO ECONOMATO – voce di spesa 10210006, che presenta sufficiente disponibilità.



SIGLATA IL 28/04/2021

***Ipotesi di
"Contratto Collettivo Integrativo per il rimborso spese al personale in telelavoro e
per la fruizione dei buoni pasto da parte del personale in lavoro agile nel periodo
emergenziale sanitario"***

**ART. 1
(Ambito di applicazione e vigenza)**

Il presente contratto si applica a tutto il personale di categoria B, C, D ed EP, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'Università del Salento.

Il presente contratto ha validità per l'intero periodo emergenziale sanitario legato alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione dello stesso e con le decorrenze indicate nei successivi articoli.

**ART. 2
(Rimborso spese in telelavoro)**

L'amministrazione si impegna a riconoscere a ciascun lavoratore collocato in telelavoro a far data dal 13/03/2020 e sino alla fine del periodo emergenziale sanitario, una somma giornaliera pari a 3 euro a titolo di rimborso in via forfettaria per le spese connesse ai consumi energetici e di connettività alla rete di Ateneo, in analogia con quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'accesso al telelavoro e al lavoro agile del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università del Salento", emanato con D.R. n. 113 del 01/03/2021.

**ART. 3
(Buoni pasto in lavoro agile)**

A far data dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto integrativo e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, nelle giornate di lavoro svolte in modalità agile, è riconosciuta al personale di cui al presente contratto, che attesti la propria prestazione lavorativa mediante timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze "Zucchetti", compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fruizione di un buono pasto, nel caso di:

- lavoro settimanale articolato su cinque giorni con due rientri pomeridiani di almeno un'ora. In questo caso vengono riconosciuti n. 2 buoni pasto per settimana;
- lavoro settimanale articolato su cinque giorni con turni di sette ore e dodici minuti. In questo caso compete il buono pasto nelle giornate in cui almeno un'ora sia svolta dopo la pausa pranzo;
- giornata lavorativa in cui il dipendente partecipi ad un corso di formazione che preveda la sessione pomeridiana e non sia ordinariamente previsto un orario di lavoro superiore alle sei ore o in tutti gli altri casi in cui per ordine di servizio o per altre motivazioni dell'Amministrazione sia richiesto al lavoratore una prestazione eccedente il normale orario di servizio.



Università del Salento

Spetta, altresì, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a sette ore continuative, di cui almeno due effettuate dopo la pausa pranzo.

Non compete il buono pasto nelle giornate di lavoro in cui il prolungamento dell'orario sia correlato allo svolgimento di lavoro in conto terzi.

I buoni pasto vengono riconosciuti nella misura massima di 96 all'anno.

ART. 4 (Finanziamento della Spesa)

La spesa massima presunta graverà sulle disponibilità iscritte a valere sulla relativa voce del bilancio dell'anno di pertinenza.

ART. 5 (Impegni tra le parti)

L'amministrazione si impegna a riportare sull'esercizio finanziario 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) le somme rivenienti dalle economie del lavoro straordinario e dai buoni pasto non fruiti nell'anno 2020.

In merito alla quantificazione delle economie derivanti dai buoni pasto non fruiti nell'anno 2020, le parti concordano sulla necessità di un approfondimento in ordine al criterio per la determinazione delle economie stesse.

Le Parti si impegnano a riconoscere, in sede di conclusione dell'Accordo per il trattamento accessorio, una congrua indennità di rischio ai lavoratori che hanno svolto attività in presenza nel periodo compreso tra il 13/03/2020 e la fine del periodo emergenziale sanitario.

Firma

F.to Rossano Adorno (*Delegato del Rettore*) (prot. n. 69097/2021)

Dott. Donato De Benedetto (*Direttore Generale*) _____

F.to Marcello Sozzo (*RSU*) (prot. n. 57433/2021)

F.to Angela Mercuri (*RSU*) (prot. n. 58641/2021)

F.to Marilena Occhilupo (*RSU*) (prot. n. 60125/2021)

F.to Giovanni Candela (*RSU*) (prot. n. 66259/2021)

F.to Andrea Cuna (*RSU*) (prot. n. 66277/2021)

F.to Tiziano Margiotta (*Fed. UIL/Scuola-RUA*) (prot. n. 57836/2021)

F.to Giuseppe Taccarelli (*FLC-CGIL*) (prot. n. 58743/2021)